

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

CXXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

| | PAG. |
|--|--|
| Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>): | |
| Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni ed alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale (4361-bis) | 1571 |
| PRESIDENTE | 1571, 1574, 1575, 1579, 1580 1582, 1586, 1587, 1588, 1591, 1592 |
| AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 1577, 1580 |
| AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578 1579, 1580, 1582, 1583, 1584, 1585, 1588 |
| AZZARO | 1578, 1579, 1585, 1587, 1588, 1590 |
| BORSARI | 1584, 1590 |
| BOTTA | 1578, 1591 |
| GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 1577, 1578, 1585 1588, 1590, 1591, 1592 |
| MATARRESE | 1574, 1589 |
| RAFFAELLI | 1574, 1575, 1582, 1583 1584, 1585, 1586, 1588, 1592 |
| VESPIGNANI | 1576, 1579, 1580 1588, 1589, 1590, 1591, 1592 |
| VIZZINI, <i>Relatore</i> | 1573, 1575, 1577 1579, 1582, 1587, 1588 |

La seduta comincia alle 10,10.

VIZZINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni ed alle province nonché disposizioni varie in materia di finanza locale (4361-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni ed alle province nonché disposizioni varie in materia di finanza locale.

Propongo di accantonare gli emendamenti in articoli aggiuntivi 19-ter, 19-quater e 19-quinquies collegati alla materia trattata dall'articolo 17 che già abbiamo accantonato. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 20:

(Disposizioni in materia di credito ai comuni e alle province).

ART. 20.

La parte seconda del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituita come segue:

DELLA SEZIONE AUTONOMA
DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

TITOLO I. — ISTITUZIONE, CONCESSIONE
DI PRESTITI ED EMISSIONI DI CARTELLE

Articolo 1. - La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale istituita con gestione propria presso la Cassa depositi e prestiti con legge 24 aprile 1898, n. 132, è autorizzata a fare prestiti mediante emissione di cartelle a comuni e province per:

a) la copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione debitamente autorizzati;

b) il riscatto dei prestiti contratti con altri istituti, quando l'operazione sia prevista in un piano di risanamento economico-finanziario dell'ente.

L'importo dell'autorizzazione della competente autorità tutoria per i mutui da contrarre ai sensi del comma precedente, si intende riferito al netto ricavo dell'operazione.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Sezione autonoma di credito spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Articolo 2. - La facoltà di emissione delle cartelle di cui all'articolo precedente è data e regolata mediante decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti competente ai sensi dell'articolo 5 successivo.

Il decreto, registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce le norme dell'emissione anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento approvato col decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151.

Articolo 3. - La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad aprire alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale un credito in conto corrente.

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale potrà operare versamenti su

questo conto corrente fino a renderlo attivo a proprio favore.

Con decreto del Ministro del tesoro su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti sono stabiliti per detto conto corrente:

a) i limiti di somma entro i quali deve essere contenuto il credito e il debito di ciascuno dei due correntisti;

b) il saggio d'interesse a favore della Cassa depositi e prestiti;

c) il saggio d'interesse a favore della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale in misura pari a quella determinata a favore della Cassa depositi e prestiti.

Il detto decreto è registrato alla Corte dei conti.

Articolo 4. - L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione di credito comunale e provinciale, è per intero devoluto alla formazione del fondo di riserva.

I capitali compresi nel detto fondo di riserva sono impiegati in rendite iscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipa per legge.

Articolo 5. - Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

TITOLO II. — DISPOSIZIONI RIGUARDANTI
I PRESTITI CON EMISSIONE DI CARTELLE.

Articolo 6. - Ai prestiti della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale si applicano tutte le norme in vigore per quelli della Cassa depositi e prestiti contemplate da leggi generali o speciali.

Sulle delegazioni rilasciate per l'ammortamento e sui prestiti stessi - e non solo sulle cartelle emesse, ma anche sul denaro corrispondente per la somministrazione - non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

Le annualità, calcolate ad interesse uguale a quello delle cartelle da emettersi, sono aumentate, a titolo di compenso delle spese di amministrazione, di una aliquota per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo, determinata con il decreto del Ministro del tesoro di cui al precedente articolo 2.

TITOLO III. — DELLE CARTELLE DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE - CARTELLE ORDINARIE.

Articolo 7. - Le cartelle fruttano l'interesse netto - esente da ritenuta per qualsiasi imposta, tassa, tributo, contributo o diritto, presenti e futuri - stabilito, in una col valore nominale delle medesime, nel decreto che regola l'emissione; le cartelle stesse sono ammortizzabili per sorteggio annuale.

Gli interessi corrispondenti alle cartelle e il capitale dovuto per i titoli sorteggiati, sono pagati con le modalità stabilite nel decreto ministeriale suddetto.

Le cartelle di credito comunale e provinciale sono rappresentate da titoli al portatore o da titoli nominativi; questi ultimi possono essere emessi per un numero illimitato di cartelle.

I titoli al portatore possono essere unitari, oppure rappresentare cinque o multipli di cinque cartelle.

La sezione autonoma di credito comunale e provinciale deve riscattare all'atto stesso della consegna le cartelle emesse in corrispondenza dei prestiti fatti al valore nominale. L'eventuale disavanzo passivo nella vendita delle cartelle a terzi sarà coperto con l'utile derivante dalle operazioni della sezione di credito comunale e provinciale e del fondo speciale costituito a norma dell'articolo 4.

Articolo 8. - Alle cartelle della Sezione di credito comunale e provinciale ed alle loro cedole sono applicabili tutte le disposizioni vigenti per i titoli del debito pubblico dello Stato comprese quelle relative alle esenzioni fiscali, meno l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Per quanto possa occorrere si applicano alle emissioni della sezione predetta le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Sono stabilite nel regolamento le disposizioni per la loro emissione, l'impiego nel pagamento dei mutui, la circolazione, il tramutamento, il sorteggio, il rimborso e l'annullamento e per il versamento di esse in rimborso anticipato dei mutui, nonché le operazioni che potranno farsi sulle cartelle, tanto al portatore quanto nominative, e le norme per eseguirle. È fatto salvo quanto di diverso può essere in materia disposto nel decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo precedente.

La Cassa depositi e prestiti, gli istituti previdenziali e assicurativi, compresi quelli am-

ministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, la Banca d'Italia, le aziende di credito e le istituzioni pubbliche di beneficenza sono autorizzati a far uso delle cartelle per tutte le operazioni, impieghi ed investimenti per i quali hanno facoltà di valersi dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Possono anche valersene gl'istituti di assicurazioni per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 30, 40 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Articolo 9. - In attesa dell'allestimento delle cartelle, la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale può in loro sostituzione rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti.

A queste dichiarazioni sono applicabili tutti i privilegi e le garanzie delle cartelle stesse.

Articolo 10. - La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasferire d'ufficio alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, in base a criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione, mutui già concessi ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637.

È stato presentato il seguente emendamento dai deputati: Raffaelli, Minio, Vespignani, Soliano, Matarrese, Astolfi Maruzza, Carocci, Grezzi, Villani, Mariconda.

« All'articolo 1 della parte II del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 aggiungere:

Il saggio d'interesse da applicare alle operazioni di mutuo di cui al presente articolo non può essere superiore a quello vigente per le operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti ed è calcolato sull'importo effettivamente erogato agli enti mutuatari.

L'eventuale onere farà carico agli utili netti realizzati dalla Cassa ».

VIZZINI, Relatore. Sono contrario allo accoglimento di questo emendamento perché non tiene conto della realtà del mercato finanziario.

AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Di questo problema del saggio di interesse si parla un po' più innanzi al sub-articolo 7 e forse lo possiamo affrontare in quella sede. Comunque posso anticipare sin d'ora che a questa proposta di lasciare il saggio di interesse uguale a quello della Cassa depositi e prestiti non si può accedere per

ragioni evidenti. C'è senz'altro la possibilità e la volontà di contenere al minimo detto saggio, ma evidentemente, essendo connesso con una operazione di ricorso al mercato finanziario qualche cosa in più deve costare questo denaro. Questo è pacifico, è inutile che giriamo intorno a questo argomento. Non c'è alcuna volontà, ovviamente, da parte del Ministero del tesoro di far gravare eccessivamente l'onere sui comuni al di fuori dei limiti strettamente necessari al compimento dell'operazione; ma dire a questo punto che è possibile mantenere il saggio uguale a quello vigente per la Cassa depositi e prestiti sarebbe fare una assicurazione assolutamente non mantenibile. Quindi devo dichiararmi contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, del titolo I, lettera c) sono aggiunte le parole: non superiore in ogni caso al 5 per cento.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È lo stesso problema: non possiamo irrigidire in una cifra il saggio.

MATARRESE. In via preliminare vorrei fare osservare che in sede di discussione del bilancio 1968 abbiamo prospettato quale fosse la situazione nei riguardi della Cassa depositi e prestiti. Si è detto che non si può turbare l'equilibrio del mercato dei capitali dirottando verso la Cassa una fetta maggiore del risparmio pubblico. Adesso ci troviamo di fronte ad un provvedimento che tende, con l'istituzione della sezione di credito speciale, al finanziamento sul mercato dei capitali privati ad un interesse diverso. Questo non ha senso logico. Non sarebbe opportuno invece raggiungere lo stesso scopo, con beneficio dell'erario e senza intaccare gli interessi dei cittadini, rivedendo la famosa decisione del ribasso dell'interesse per i depositi postali?

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È un'altra cosa.

MATARRESE. Voi attingerete per i comuni allo stesso mercato dei capitali privati e con ciò procurate un guadagno alle banche. Questo non è nell'interesse generale del paese.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Respingo questa sua ultima deduzione. La situazione è che la Cassa depositi e prestiti non ha mezzi sufficienti.

RAFFAELLI. La situazione l'avete creata voi.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La cassa depositi e prestiti purtroppo, come sanno tutti gli amministratori comu-

nali, è costretta a rispondere negativamente a molte richieste.

RAFFAELLI. Si può raggiungere lo scopo con la modifica del saggio di interesse. Questa è una proposta che non proviene soltanto da noi, perché la Corte dei conti, la Commissione di vigilanza, qualche collega della democrazia cristiana e i colleghi socialisti l'hanno avanzata.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La modifica del saggio di interesse rientra in un piano molto vasto e non può essere operata senza turbare il mercato finanziario nel suo complesso. Né si può dire che la politica generale che il Governo svolge, orientata verso determinate finalità, abbia dato risultati negativi ai fini della ripresa economica, finanziaria e sociale del nostro paese.

Il Governo è ricorso al sistema della emissione delle cartelle. Non ha fatto questa scelta alla cieca, l'ha fatta dopo aver valutato la situazione. Il Governo ritiene che questo sia il mezzo sicuro per incrementare l'afflusso di mezzi alla Cassa depositi e prestiti. Se vi fosse stato un'altro mezzo più facile, senza ripercussioni negative in altri settori, non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad accedervi.

La soluzione proposta dai colleghi comunisti è una alternativa che capovolge il sistema, elimina la emissione di cartelle e la sezione autonoma di credito comunale e provinciale. Nei confronti di questa proposizione il Governo è contrario.

RAFFAELLI. Se questa nobile politica del governo ha dato così grandi risultati, perché le conseguenze le dovrebbero pagare i comuni?

Il Governo adesso non vuole disturbare il mercato finanziario con la modifica del saggio di interesse. Il nostro emendamento prevede che l'eventuale onere faccia carico agli utili netti realizzati dalla Cassa depositi e prestiti. Il fatto è che più i comuni stanno male, più vanno indebitandosi e più lo Stato guadagna.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'emendamento Raffaelli ed altri:

« All'articolo 1 della parte II del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, aggiungere:

Il saggio d'interesse da applicare alle operazioni di mutuo di cui al presente articolo non può essere superiore a quello vigente per le operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti ed è calcolato sull'importo effettivamente erogato agli enti mutuatari.

L'eventuale onere farà carico agli utili netti realizzati dalla Cassa ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 20 con il sub-articolo 1, nel testo del comitato ristretto:

« La parte seconda del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituita come segue:

DELLA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

TITOLO I. — ISTITUZIONE, CONCESSIONE DI PRESTITI ED EMISSIONI DI CARTELLE

Articolo 1. - La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale istituita con gestione propria presso la Cassa depositi e prestiti con legge 24 aprile 1898, n. 132, è autorizzata a fare prestiti mediante emissioni di cartelle a comuni e province per:

a) la copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione debitamente autorizzati;

b) il riscatto dei prestiti contratti con altri istituti, quando l'operazione sia prevista in un piano di risanamento economico-finanziario dell'ente.

L'importo dell'autorizzazione della competente autorità tutoria per i mutui da contrarre ai sensi del comma precedente, si intende riferito al netto ricavo dell'operazione.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Sezione autonoma di credito spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti ».

(È approvato).

Do lettura del sub-articolo 2:

Articolo 2. - La facoltà di emissione delle cartelle di cui all'articolo precedente è data e regolata mediante decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti competente ai sensi dell'articolo 5 successivo.

Il decreto, registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce le norme dell'emissione anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regola-

mento approvato col decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il sub-articolo 3 è così formulato:

Articolo 3. - La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad aprire alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale un credito in conto corrente.

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale potrà operare versamenti su questo conto corrente fino a renderlo attivo a proprio favore.

Con decreto del Ministro del tesoro su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti sono stabiliti per detto conto corrente:

a) i limiti di somma entro i quali deve essere contenuto il credito e il debito di ciascuno dei due correntisti;

b) il saggio d'interesse a favore della Cassa depositi e prestiti;

c) il saggio d'interesse a favore della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale in misura pari a quella determinata a favore della Cassa depositi e prestiti.

Il detto decreto è registrato alla Corte dei conti.

La quinta Commissione ha proposto la seguente modifica:

Sub-articolo 3, lettera c), aggiungere le parole: in misura non superiore al 5 per cento.

RAFFAELLI. Faccio mio l'emendamento. VIZZINI, *Relatore*. Sono contrario.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli testé letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il sub-articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dei sub-articoli 4, 5 e 6; che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

Articolo 4. - L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione di credito comunale e provinciale, è per intero devoluto alla formazione del fondo di riserva.

I capitali compresi nel detto fondo di riserva sono impiegati in rendite iscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche in

qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipa per legge.

(È approvato).

Articolo 5. - Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

(È approvato).

TITOLO II. - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I PRESTITI CON EMISSIONE DI CARTELLE

Articolo 6. - Ai prestiti della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale si applicano tutte le norme in vigore per quelli della Cassa depositi e prestiti contemplate da leggi generali o speciali.

Sulle delegazioni rilasciate per l'ammortamento e sui prestiti stessi - e non solo sulle cartelle emesse, ma anche sul denaro corrispondente per la somministrazione - non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

Le annualità, calcolate ad interesse uguale a quello delle cartelle da emettersi, sono aumentate, a titolo di compenso delle spese di amministrazione, di una aliquota per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo, determinata con il decreto del Ministro del tesoro di cui al precedente articolo 2.

(È approvato).

Do lettura del sub-articolo 7:

TITOLO III. - DELLE CARTELLE DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE - CARTELLE ORDinarie.

Articolo 7. - Le cartelle fruttano l'interesse netto - esente da ritenuta per qualsiasi imposta, tassa, tributo, contributo o diritto, presenti e futuri - stabilito, in una col valore nominale delle medesime, nel decreto che regola l'emissione; le cartelle stesse sono ammortizzabili per sorteggio annuale.

Gli interessi corrispondenti alle cartelle e il capitale dovuto per i titoli sorteggiati, sono pagati con le modalità stabilite nel decreto ministeriale suddetto.

Le cartelle di credito comunale e provinciale sono rappresentate da titoli al portatore o da titoli nominativi; questi ultimi possono essere emessi per un numero illimitato di cartelle.

I titoli al portatore possono essere unitari, oppure rappresentare cinque o multipli di cinque cartelle.

La sezione autonoma di credito comunale e provinciale deve riscattare all'atto stesso della consegna le cartelle emesse in corrispondenza dei prestiti fatti al valore nominale. L'eventuale disavanzo passivo nella vendita delle cartelle a terzi sarà coperto con l'utile derivante dalle operazioni della sezione di credito comunale e provinciale e del fondo speciale costituito a norma dell'articolo 4.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* A proposito dell'articolo 7 riteniamo preferibile il ritorno al testo governativo perché non possiamo irrigidire la situazione stabilendo che la sezione autonoma di credito comunale e provinciale deve riscattare all'atto stesso della consegna le cartelle emesse. Nel testo del Governo invece era scritto: « può riscattare ». Per ragioni di tecnica bancaria non si può stabilire un onere che può anche non essere assolvibile nel momento in cui si presenta la necessità di fare questa operazione.

Quindi il testo del Governo ha stabilito a ragion veduta una potestà di riscatto che non può essere sostituita con un obbligo. Ecco perché proponiamo per l'articolo 20, (sub-7) il ritorno al testo originario che aveva un suo disegno organico.

VESPIGNANI. Questo emendamento fu presentato in sede di comitato ristretto e fu sostenuto in quella sede dal Relatore e, se non mi sbaglio, dallo stesso sottosegretario Gioia. Questi mutui, come tutti sappiamo, devono servire per il ripiano dei disavanzi comunali. Ora non si può lasciare il comune nella condizione di vedere approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale il ripiano di una determinata quota (ad esempio un miliardo) e poi ottenere, in sede di corresponsione del mutuo, soltanto un miliardo meno il 6-7-8 per cento dello scarto cartelle. Faccio presente questa situazione anche al rappresentante del Ministero dell'interno da cui dipende appunto la Commissione centrale per la finanza locale.

Io vorrei chiedere: il potere di ripianare i bilanci comunali è della Commissione centrale o del Ministero del tesoro? Se è il Ministero del tesoro a decidere la somma da dare ad un comune per ripianare il proprio bilancio, un miliardo o 920 milioni, approviamo pure questa proposta del Ministero del tesoro, se, viceversa, è la Commissione centrale a fissare questa cifra occorre fare in modo che il

mutuo che il comune va a contrarre corrisponda a quello autorizzato dalla Commissione centrale per la finanza locale.

La questione, se non erro, fu discussa in sede di comitato ristretto nel senso che bisognava trovare un sistema per risolvere questa contraddizione in termini. Infatti, se non si fosse trovata una soluzione, i comuni avrebbero avuto solo teoricamente ripianato il bilancio perché in pratica si sarebbero visti corrispondere una quota di mutuo, a ripiano del bilancio, totalmente diversa da quella decisa dalla Commissione centrale per la finanza locale.

A sostegno di questa tesi vale la considerazione che i comuni non hanno alcuna possibilità di trovare la differenza necessaria a coprire la quota rimanente, con la conseguenza che si renderanno evidenti, oltre i tagli già effettuati dalla Commissione centrale nella parte spese, anche tagli ulteriori decisi in questo caso del Ministero del tesoro. non può quindi considerarsi una facoltà quella di corrispondere ai comuni la quota reale (e non solo nominale) del mutuo; essi hanno il diritto di riscuotere la quota reale (e non soltanto nominale) che non serve per coprire le spese considerate accettabili (e quindi da iscriversi nella parte passiva del bilancio), da parte della Commissione centrale.

Si tratta di una questione di fondo perché, diversamente, non si avrebbe più alcuna ragione di creare una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti in quanto verremmo a creare non solo una ulteriore difficoltà finanziaria, ma un vuoto incolmabile nel bilancio dei comuni.

Io chiedo se il determinare condizioni nuove atte a creare ulteriori vuoti nei bilanci dei comuni possa essere considerata una politica accettabile. È evidente pertanto la nostra assoluta opposizione a questa norma che osteggeremo in tutti i modi. Non è possibile pensare di poter varare un principio del genere per una semplice argomentazione basata su ragioni tecniche. Qui non ci sono ragioni tecniche, ci sono ragioni sostanziali ed io mi appello in proposito alla esperienza di quei colleghi che sanno che cosa significa per un comune avere un bilancio già approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale con tagli fino al 30-50 per cento e non trovare poi la possibilità materiale di avere un mutuo a pareggio delle spese considerate ammissibili dalla Commissione centrale.

VIZZINI, *Relatore*. Vorrei suggerire una soluzione dato che è stata sollevata questa eccezione. Potremmo aggiungere all'ultimo

comma del sub-articolo 7 una dizione che consenta di dare ai comuni un ricavo netto delle cartelle pari alla entità del ripiano del mutuo stabilito dal Ministero dell'interno. Allo stato attuale, se il Ministero dell'interno ha stabilito di erogare la somma di 100 milioni per un determinato comune, questi, con lo scarto cartelle, verrebbe a ricavarne solo 93. Si potrebbe risolvere il problema ottenendo che la Cassa depositi e prestiti dia invece 100 milioni netti, emettendo in pratica 108-109 milioni di cartelle. Diversamente rimarrebbe sempre un vuoto incolmabile; lo scarto cartelle, infatti, diventa tecnicamente incolmabile. Resta ora il problema degli oneri, ma di questo parleremo separatamente.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo pienamente sulla necessità di trovare un modo per evitare che i comuni abbiano a ricavare un importo inferiore a quello autorizzato dall'autorità tutoria. A questo proposito vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole Agrimi sull'articolo 1 già approvato. Il penultimo comma di questo articolo, infatti, recita: « L'importo dell'autorizzazione della competente autorità tutoria per i mutui da contrarre ai sensi del comma precedente si intende riferito al netto ricavo della operazione ». Che cosa significa questo?

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esattamente quello che ha detto il Relatore.

VIZZINI, *Relatore*. È una maniera più tortuosa di dire quello che ho detto io. È evidente che in ogni caso il netto ricavo delle cartelle non può essere inferiore all'importo dell'autorizzazione. Vorrei dire, senza spirito polemico, che in fondo noi cerchiamo di autorizzare a favore dei comuni quella facoltà che volevamo attribuire agli istituti di credito fondiario o ai privati che eseguono operazioni presso il credito fondiario: vale a dire la rateizzazione dello scarto cartelle. Se queste considerazioni sono valide per i grossi gruppi immobiliari, per il credito fondiario, altrettanto lo saranno per i comuni.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero dire al collega Vespignani che ha chiamato in causa il rappresentante del Ministero dell'interno che tutto ciò che può favorire i comuni, gli enti autonomi, gli enti locali territoriali mi trova consenziente, tanto è vero che una delle nostre proposte formulate in sede di comitato ristretto veniva appunto incontro a quanto fatto presente dall'onorevole Vespignani. Infatti all'articolo 1 avevamo proposto un comma per il quale: « la Cassa depositi e prestiti è tenuta a som-

ministrare agli enti mutuatari, per le operazioni di prestito di cui al primo comma, una somma pari all'importo del mutuo autorizzato. La differenza tra tale importo e il valore nominale delle corrispondenti cartelle è a carico dello Stato». Non nascondo di trovarmi in una certa difficoltà per l'osservazione sollevata dal tesoro, ma penso che la proposta del relatore possa risolvere definitivamente il problema.

AZZARO. Effettivamente mi sembra esatta l'osservazione del collega Vespignani, perché se dovessimo specificare, come propone il relatore, sorgerebbe un problema di oneri che verrebbero caricati sui comuni. In questo modo, invece, viene lasciata al Ministero del tesoro la possibilità di dare ai comuni il netto ricavato con espedienti che oggi non possiamo valutare: c'è la proposta del relatore, ce ne possono essere altre favorevoli per tutti. L'interesse di questa Commissione è la salvaguardia dei comuni, nel senso che i comuni possano avere il netto ricavato; e con disposto del penultimo comma del sub articolo 1 questo diritto viene rispettato. Quindi, lascerei le cose come sono, nella certezza che l'obiettivo sarà raggiunto.

Il dirlo più chiaramente significa indicare il sistema; ma questo compito dobbiamo lasciarlo alla Sezione autonoma di credito comunale, a cui interessa che l'obiettivo sia raggiunto.

Quindi, proporrei di lasciare le cose come sono e respingere l'emendamento.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Salvò un controllo più accurato delle conseguenze di questa operazione, credo di potermi associare interamente alla tesi esposta dall'onorevole Azzaro. Questa dizione sintetica sub-articolo 1 garantisce in ogni modo al comune il netto ricavato corrispondente al mutuo autorizzato. Ci premureremo di proporre un emendamento con il quale una parte (una cifra modesta, lo dico fin d'ora) degli utili della Sezione a breve termine possa essere prelevata dai comuni per raggiungere l'intera somma cui hanno diritto. L'accesso a questo fondo di riserva per il completamento della cifra (per esempio, 99 milioni dall'operazione e un milione dagli utili del fondo di riserva) potrebbe essere una garanzia sufficiente. Lasciando questa dizione elastica garantiamo al comune la cifra intera e lasciamo alla Cassa depositi e prestiti il modo di arrivare a far quadrare la cifra in favore del comune. Nella peggiore delle ipotesi si può ricorrere alla rateizzazione dello scarto car-

telle; ma lo scarto cartelle può ugualmente essere compensato da una contribuzione maggiore prelevata dal fondo di riserva.

BOTTA. La soluzione proposta dal relatore e l'interpretazione del collega Azzaro sistema la questione dal punto di vista finanziario, di cassa, ma non lo sistema dal punto di vista economico. Il debito, infatti, rimane a carico del comune sia nell'una ipotesi che nell'altra, perché non è detto che la Cassa depositi e prestiti debba assumere a suo carico la differenza.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È evidente.

BOTTA. Il Sottosegretario si è riservato di esaminare in modo più approfondito la questione, ma rimane il problema che il comune pagherà, sia pure rateizzato nel tempo, l'onere della differenza. Il Sottosegretario ha contestato l'emendamento tendente a sostituire la parola « deve » con la parola « può ». Ma questa discrezionalità, non legata ad alcun principio, ad alcuna modalità, non mi sembra giusta. Se la subordiniamo ai limiti degli utili che la Cassa depositi e prestiti può conseguire, il ragionamento è senz'altro logico, perché sono convinto delle difficoltà tecniche. Perciò, la subordinazione a determinate condizioni deve essere chiarita.

AZZARO. Il comune avrebbe sempre il debito per intero. La nostra preoccupazione dovrebbe essere determinata dalla eventualità che il comune, con il sistema della emissione delle cartelle, non abbia l'importo netto. Dobbiamo invece far sì che il comune abbia sempre il ricavo netto.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il netto è assicurato, ma non è chiaro come il comune pagherà lo scarto cartelle. Non è detto se sarà rateizzato o se sarà incluso nel mutuo. Adoperando il « può » anziché il « deve » — e per questo mi rimetto al collega Agrimi — che garanzia abbiamo? Il comune riceve le cartelle, le vende per conto suo, perde il 10 per cento, ma viene assicurato il netto ricavato? Quindi la condizione perché venga assicurato il netto ricavato è che le cartelle siano vendute dalla stessa Cassa depositi e prestiti. In quel caso la Cassa potrà considerare qual è la differenza e comprenderla nel mutuo. Per cui il mutuo non sarà più esattamente corrispondente all'autorizzazione concessa dall'autorità tutoria, ma maggiorato dello scarto cartelle.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A questo punto prendo atto che questa dizione sintetica che garantisce al comune il

netto ricavo deve essere chiarita per stabilire il modo pratico attraverso il quale si realizza questo secondo comma dell'articolo.

VESPIGNANI. Il collega Azzaro ha sollevato due problemi separati, che vanno risolti separatamente e sui quali si può discutere separatamente. Come si realizza il netto ricavo? Si può realizzare, come molto nebulosamente è detto al penultimo comma dell'articolo 1, garantendo questo netto ricavo al comune attraverso la corresponsione di un prestito in cartelle superiore al netto ricavo? Ma in questo caso, se non si risolve il problema della rateizzazione, occorre che contemporaneamente nello stesso bilancio del comune si iscriva nella parte passiva una spesa corrispondente allo scarto cartelle; diversamente il comune non è in condizioni di poter immediatamente corrispondere lo scarto cartelle. Quindi questa questione va risolta separatamente.

La seconda è quella degli oneri a carico del comune o a carico del fondo della Cassa di cui si parlerà successivamente.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Senza una norma precisa, il comune dovrà prelevare da una banca la somma corrispondente allo scarto cartelle, altrimenti la operazione non si può fare.

AZZARO. Sarà la Cassa depositi e prestiti a trovare il modo di fornire al comune il netto ricavo. Il sistema sarà una emissione maggiore di cartelle uguale allo scarto cartelle, o potrà anche essere l'utilizzazione degli utili proprio per colmare questo scarto cartelle.

I comuni devono essere garantiti, come certamente sono garantiti da questo articolo, che avranno l'autorizzazione al mutuo per il netto ricavo; l'onere è quello che si impegnano a pagare con il disavanzo autorizzato. Se noi a un certo punto vogliamo la garanzia attraverso la quale questo obiettivo deve essere raggiunto, c'è da rilevare che esso può imprigionare a impastoiare la Sezione autonoma di credito perché essa deve avere la possibilità di sapere dove prendere la differenza dello scarto cartelle.

La cosa importante è che con questo congegno viene assicurato che lo scarto cartelle sarà fornito ai comuni.

VIZZINI, *Relatore*. L'emendamento che suggerisco al sub-articolo 7 è del seguente tenore:

« Lo scarto cartelle sarà rateizzato in un numero di rate pari a quelle del mutuo ».

Non è un grosso problema perché se la Cassa depositi e prestiti dovrà emettere 100 miliardi di cartelle, ne emetterà 110. Il problema non è grosso per la Cassa depositi e prestiti, inciderà nella misura del 7-12 per cento in casi drammatici di scarto cartelle, ma lo scarto cartelle, alla data di emissione, in genere si aggira sul 5-6 per cento.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Fin qui abbiamo approvato il penultimo comma dell'articolo 1. Questa approvazione non reca alcun nocumento, anzi è una garanzia, come ha detto l'onorevole Azzaro, che ai comuni deve essere corrisposto il netto ricavo. Su come si attua questo disposto è nato qualche dubbio; qualche perplessità è sorta circa le modalità esecutive pratiche. Bisognerà vedere se dovremo stabilire una forma esplicita attraverso l'emendamento proposto dal relatore o se saranno sufficienti i chiarimenti che mi riservo di fornire. Quindi, se potremo lasciare intatto l'articolo 7, tanto di guadagnato, se dovremo specificarlo, lo diremo. Quindi, accantoniamo per il momento l'articolo 7 sub articolo 20.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni l'articolo 7 sub articolo 20 è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Passiamo allora ai successivi articoli 8 e 9, ai quali non sono stati presentati emendamenti. Ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

Articolo 8. - Alle cartelle della Sezione di credito comunale e provinciale ed alle loro cedole sono applicabili tutte le disposizioni vigenti per i titoli del debito pubblico dello Stato comprese quelle relative alle esenzioni fiscali, meno l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Per quanto possa occorrere si applicano alle emissioni della sezione predetta le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Sono stabilite nel regolamento le disposizioni per la loro emissione, l'impiego nel pagamento dei mutui, la circolazione, il tramutamento, il sorteggio, il rimborso e l'annullamento e per il versamento di esse in rimborso anticipato dei mutui, nonché le operazioni che potranno farsi sulle cartelle, tanto al portatore quanto nominative, e le norme per eseguirle. È fatto salvo quando di diverso può essere in materia disposto nel decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo precedente.

La Cassa depositi e prestiti, gli istituti previdenziali e assicurativi, compresi quelli am-

ministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, la Banca d'Italia, le aziende di credito e le istituzioni pubbliche di beneficenza sono autorizzati a far uso delle cartelle per tutte le operazioni, impieghi ed investimenti per i quali hanno facoltà di valersi dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Possono anche valersene gli istituti di assicurazioni per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 30, 40 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

(È approvato).

Articolo 9. - In attesa dell'allestimento delle cartelle, la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale può in loro sostituzione rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti.

A queste dichiarazioni sono applicabili tutti i privilegi e le garanzie delle cartelle stesse.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

Articolo 10. - La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasferire d'ufficio alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, in base a criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione, mutui già concessi ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637.

VESPIGNANI. Con l'articolo 10 praticamente si autorizza la Cassa depositi e prestiti a trasferire alla sezione speciale di credito i mutui già concessi ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637. Si tratta di una questione di modifica della struttura dei mutui?

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non vi sarà alcuna modifica degli oneri.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si potrebbe aggiungere il seguente emendamento: « senza alcun aggravio per gli enti mutuatari ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 comprensivo dell'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario Amadei.

(È approvato).

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prima di passare all'articolo 21 vorrei sottoporre alla Commissione un articolo aggiuntivo 10-bis che recita: « L'ammontare degli utili della sezione autonoma di credito a breve termine, attribuito ai sensi del succes-

sivo articolo 21 *sub* articolo 9, alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale, è annualmente devoluto agli enti mutuatari di quest'ultima sezione, in proporzione dei prestiti ottenuti nell'anno ».

PRESIDENTE. Credo opportuno esaminare prima l'articolo 21, che così recita:

ART. 21.

Al libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è aggiunta una parte terza così costituita:

DELLA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO A BREVE TERMINE

Articolo 1. - È istituita presso la Cassa depositi e prestiti, con gestione propria e bilancio separato, la « Sezione autonoma per il credito a breve termine ».

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma per il credito a breve termine.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Sezione autonoma predetta, spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, alla Sezione autonoma per il credito a breve termine si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.

Articolo 2. - La Sezione autonoma per il credito a breve termine è autorizzata a concedere anticipazioni ai comuni ed alle province sui mutui da assumere a copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, nelle more dell'autorizzazione dei mutui stessi.

Le anticipazioni suddette sono rimborsate in unica soluzione, con i relativi interessi annualmente capitalizzati, all'atto della riscossione del mutuo cui si riferiscono e la loro durata non può, comunque, superare i 24 mesi.

Con decreto del Ministro del tesoro, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti il saggio di interesse, nella misura determinata a favore della Cassa depositi e prestiti, e le altre condizioni e modalità per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

Articolo 3. - Scaduto il termine dell'anticipazione, ove il comune o la provincia non abbiano curato gli adempimenti per la concessione del mutuo a copertura del deficit di bilancio, la Cassa depositi e prestiti o la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale rimborsa alla Sezione autonoma di credito a breve termine l'ammontare dell'anticipazione stessa con i relativi accessori, previa trasformazione di ufficio, del corrispondente importo in mutuo al saggio vigente per la concessione dei prestiti al momento della operazione.

Il mutuo in contanti o in cartelle, aumentato degli interessi fino al 31 dicembre, della tassa concessione governativa di domanda e di ogni altro onere accessorio, è posto in ammortamento a decorrere dall'anno successivo ed è assistito dalla garanzia dello Stato, la quale cesserà, in tutto o in parte, con la costituzione delle garanzie di legge da parte dell'Ente mutuatario.

Articolo 4. - Sulle somme dovute alla Sezione autonoma per il credito a breve termine e su quelle dovute ai comuni e alle province, ai sensi degli articoli precedenti, non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

Articolo 5. - Nei limiti e alle condizioni stabilite come al precedente articolo 2, le anticipazioni sono concesse con determinazione del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che può disporre anche la contemporanea erogazione.

I provvedimenti, così adottati, sono comunicati al Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla sua prima successiva utile adunanza.

La richiesta di anticipazione è fatta dal rappresentante del comune o della provincia ed è trasmessa alla Cassa depositi e prestiti, per il tramite dell'autorità tutoria competente, corredata dalla deliberazione di cui all'articolo seguente.

Articolo 6. - Il Consiglio comunale o provinciale delibera l'anticipazione da richiedere senza l'osservanza degli articoli 190 e 259 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e norme corrispondenti degli ordinamenti degli enti locali nelle Regioni a statuto speciale.

Il Consiglio comunale o provinciale può deliberare l'anticipazione da richiedere con lo stesso atto deliberativo del bilancio o con atto successivo; i fondi provenienti da dette

anticipazioni debbono essere utilizzati dallo Ente esclusivamente per il pagamento di spese, agli aventi diritto o ai loro aventi causa, iscritte nel bilancio di previsione cui si riferisce l'anticipazione.

I mandati di somministrazione delle anticipazioni sono pagabili senza il concorso dell'autorità tutoria di cui all'articolo 169 del Regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Il tesoriere dell'Ente richiedente è direttamente e personalmente responsabile che l'erogazione della somma ricavata dall'anticipazione sia fatta secondo legge per lo scopo per il quale l'anticipazione è stata concessa.

È fatto salvo il recupero in ogni caso sull'ammontare dell'anticipazione dei debiti per rate di ammortamento di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e relativi accessori, lasciati insoluti dal comune o dalla provincia beneficiari.

Articolo 7. - Le operazioni di credito della Sezione autonoma per il credito a breve termine non sono soggette alla tassa di cui ai numeri d'ordine 198 e 199 della tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Agli atti necessari per porre in essere le operazioni di anticipazione, si applicano le esenzioni ed i privilegi vigenti in materia di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali.

Articolo 8. - La Sezione autonoma per il credito a breve termine si avvale dei fondi messi a sua disposizione dalla Cassa depositi e prestiti che allo scopo può utilizzare anche le giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi.

Le somme destinate alla Sezione autonoma di credito a breve termine sono dalla Cassa depositi e prestiti accreditate nel conto corrente da istituire per il regolamento dei rapporti tra le due gestioni.

Il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, con decreto registrato alla Corte dei conti, determina i limiti, le modalità, le condizioni delle operazioni di provvista, nonché i saggi attivi e passivi del conto corrente di cui al precedente comma.

Articolo 9. - L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione autonoma per il credito a breve termine è devoluto alla formazione del fondo di riserva.

Le somme di pertinenza del detto fondo di riserva sono impiegate per un quinto in

titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni di Enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti per legge partecipa.

L'onorevole relatore ha proposto il seguente emendamento:

Sub articolo 2 della parte III, al terzo comma, dopo le parole: sono stabiliti il saggio di interesse, *aggiungere le parole:* in ogni caso non superiore al 6 per cento.

VIZZINI, *Relatore.* Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue la modifica proposta dalla V Commissione:

« *Sub articolo 2, terzo comma, dopo le parole:* saggio di interesse, *aggiungere le parole:* in misura non superiore al 5 per cento ».

RAFFAELLI. Lo faccio mio. Attualmente la Cassa depositi e prestiti pratica il saggio di interesse del 5,50 per cento. Tale misura è molto lucrativa e punisce i comuni. Questa saggio di interesse può essere benissimo portato al 5 per cento, tanto più che si tratta di fare operazioni a favore dei comuni, i quali ricorrono a queste operazioni solo in quanto si trovano in condizioni disgraziate. Negli ultimi sette anni il Governo ha realizzato con tale saggio di interesse ben 360 miliardi. Nessuna azienda di Stato, nessuna azienda pubblica ha mai realizzato un utile così ingente. Mi riferisco alle ferrovie, all'ENI, all'IRI, all'INA e alla RAI-TV. Non è giusto che il Governo, sapendo che i comuni si dovranno indebitare, ne approfitti per realizzare il più colossale dei guadagni. L'emendamento in questione non è radicale, lo possiamo considerare moderato. Non bisogna dimenticare che la V Commissione ha competenza specifica sul bilancio dello Stato e sul bilancio delle aziende pubbliche e non è composta in maggioranza da deputati comunisti. Non è nemmeno che si sia verificata l'ipotesi che ha affermato il ministro Preti nel discorso di Bologna, che cioè, essendo assente tutta la maggioranza, la Commissione fosse momentaneamente dominata da una occasionale maggioranza comunista. No: la V Commissione bilancio ha stabilito il 5 per cento nella pienezza dei suoi membri, da quelli del partito della democrazia cristiana a quelli del partito socialista italiano e del partito socialdemocratico unificati, a quelli del partito socialista italiano di unità proletaria, del partito liberale, del partito comunista. Non ho notizia che fossero presenti anche rappresentanti del

partito repubblicano italiano o del partito democratico italiano di unità monarchica; comunque, se facciamo astrazione da questi due ultimi partiti, ella vede, onorevole sottosegretario, che nella composizione che ho citato erano compresi tutti gli altri.

Questo discorso lo faccio non solo in quanto spero che possa essere accolto un emendamento suggerito da una Commissione tanto importante, presieduta dall'onorevole Flavio Orlandi, membro del comitato direttivo del partito socialista unificato e precedentemente presieduta dall'onorevole La Malfa, segretario del partito repubblicano, ma soprattutto per una ragione di serietà politica dei lavori parlamentari. Non mi sembra serio che una maggioranza o certi gruppi politici, solo che si cambi stanza, sostengano una tesi o ne sostengano un'altra. Io comprendo che si possa parlare a livelli diversi, capisco anche che le elezioni sono vicine, che domani qualcuno potrà dire che si tratta di una proposta della V Commissione, quasi che l'opinione pubblica pensasse che la V Commissione è composta di un pezzo della democrazia cristiana che non fa parte di quella democrazia cristiana nella quale si combinano e si ricompongono i pezzi che formano le altre Commissioni. Ma proprio per la serietà dei nostri lavori, per il rispetto che dobbiamo alla posizione degli altri partiti, io penso che questo debba essere un punto fermo, in quanto si tratta di una proposta che ci viene dalla V Commissione. Il mio appello, quindi, è che si verifichi qui la stessa maggioranza che si è avuta nella V Commissione in ordine al voto che fra poco andremo a dare. Naturalmente nel dare quel voto io farò mio l'emendamento della V Commissione confido che anche gli altri, essendo un emendamento anche loro, lo considerino come la posizione più giusta, più rispondente anche alle esigenze generali del bilancio.

In linea subordinata, se non dovesse passare l'emendamento della V Commissione, io mi appresto a votare il nostro emendamento che è un po' meno buono, meno radicale, meno favorevole per i comuni e per le province a cui ci riferiamo.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Prima di dare una risposta molto breve all'onorevole Raffaelli, desidero dire qui ancora una volta che questo provvedimento certo non rappresenta il *non plus ultra* della perfezione, ma tende a fronteggiare una situazione grave esistente negli enti comunali e provinciali.

Gli enti comunali e provinciali si trovano in gravissime difficoltà nel reperire i mezzi

necessari per la loro vita sul mercato finanziario...

RAFFAELLI. Lo sapete bene voi questo!

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. ... poiché la Cassa depositi e prestiti dolorosamente deve rispondere spesso di no per mancanza di mezzi. Con la prima parte di questo provvedimento, attraverso il ricorso al mercato finanziario, si cerca di provvedere di mezzi la Cassa depositi e prestiti. Si tratta evidentemente di una scelta che legittimamente l'opposizione può criticare, ma che il Governo ha fatto non a cuor leggero, bensì dopo aver meditato sulle possibili vie che potevano essere imboccate per risolvere il problema. Il fatto è — e per questo l'Associazione nazionale dei comuni ha dato al provvedimento la sua adesione di massima — che rispetto alle difficoltà attuali, ai saggi di interesse che oggi i comuni devono pagare per avere denaro da istituti bancari privati, noi andiamo incontro alle loro esigenze con saggi di interesse che sono di gran lunga inferiori. E lo facciamo con due strumenti: credito comunale e provinciale a lungo termine e credito comunale e provinciale a breve termine. Per il credito comunale e provinciale a lungo termine vi è il tasso normale praticato dalla Cassa depositi e prestiti, naturalmente aggravato in questo caso dall'emissione di cartelle, da quello che comporta il ricorso al mercato finanziario.

RAFFAELLI. Onorevole Agrimi, vi è forse un telegramma recente del presidente dell'ANCI sull'argomento? A me non risulta.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho detto questo. Io dico che i rappresentanti dell'ANCI, in quegli incontri che ebbero luogo presso la II Commissione dissero: « rispetto al cappio dal quale ci troviamo stretti quando dobbiamo trovare denaro presso le banche private, se questo denaro voi ce lo garantite, noi siamo d'accordo, trattandosi in ogni caso di un tasso inferiore rispetto a quello praticato dal mercato finanziario » senza dire che vi è sempre una maggiore sicurezza nel trattare con la Cassa depositi e prestiti che non con istituti bancari privati.

Quanto all'equiparazione del tasso, per il prestito a lungo termine e per il prestito a breve termine, non è possibile accoglierla. Ora, è evidente che se il Ministero del tesoro e il Governo hanno assunto per sé questo compito, lo hanno fatto non certo per stabilire un tasso ingiurioso per i comuni, bensì per restringere il più possibile questo tasso al costo effettivo dell'operazione.

Ecco perché, nonostante il parere autorevole della Commissione bilancio, noi non pos-

siamo irrigidire i tassi di interesse. Questo credo sia un concetto di assoluta evidenza. Il mercato finanziario è un mercato mobile. Noi dobbiamo essere grati a tutte le contingenze che ci hanno aiutato, oltre a riconoscere l'azione del Governo intesa ad assicurare una certa stabilità anche in questo settore. Ma come si può stabilire per legge il tasso nella misura del cinque per cento quando, poi, i tassi di interesse potrebbero lievitare per circostanze estranee al nostro mercato interno? In tal caso dovremmo modificare tutte le leggi che stabiliscono un tasso del cinque o del 5,50 o del 6 per cento. È chiaro, quindi, che deve essere una facoltà discrezionale da attribuirsi all'autorità monetaria quella di stabilire i tassi di interesse.

Trattandosi, poi, di comuni, il Ministero del tesoro evidentemente non ha interesse ad aggravare il tasso: se può diminuirlo lo diminuirà per quanto possibile onde rendere accettabile nella misura massima l'operazione agli enti mutuanti.

Queste le ragioni per le quali, onorevoli colleghi, ho dovuto fare quella premessa iniziale. Si tratta di andare incontro ai comuni facendo trovare ad essi il denaro quando lo chiedono ad un tasso che, seppure è più alto di quello oggi praticato per le ragioni che abbiamo detto, li sottrarre comunque alla speculazione del mercato bancario privato. Questo è lo scopo limitato che noi vogliamo raggiungere. Ma credo che i comuni saranno lieti di sapere che dalla Cassa depositi e prestiti otterranno denaro ad un tasso che se sarà più alto del 5 o del 5,50 per cento attuali, sarà in ogni modo molto più basso di quello praticato dalle banche private.

Questo per quanto riguarda i prestiti a lungo termine. Per quanto riguarda quelli a breve termine per il ripiano delle necessità di cassa, i tassi oggi praticati sono ben lontani dal 5 o dal 6 per cento; quando si ricorre agli istituti privati o anche ai tesoriери dei comuni, i quali ben volentieri aderiscono a dare queste anticipazioni, si praticano infatti i tassi che ben conosciamo. Ora, sapere che vi è una sezione per il credito a breve termine anche per sopperire a queste necessità, che pratica un tasso equo, che sarà il più basso possibile — questo mi sento autorizzato a dirlo — è evidentemente una garanzia per i comuni.

Per tutti questi motivi mi devo dichiarare contrario agli emendamenti presentati e devo fare riferimento al testo governativo così com'è.

BORSARI. Vorrei richiamarmi a quanto ha detto l'onorevole sottosegretario a proposito dell'ANCI. Sono rimasto particolarmente sorpreso per le sue parole, in quanto ho avuto il piacere di incontrarmi in più di una occasione con una delegazione che doveva presentare le istanze dell'esecutivo del consiglio direttivo dell'ANCI. In quegli incontri, che hanno avuto luogo e presso l'ANCI e anche nell'aula della Commissione interni della Camera, i rappresentanti dell'ANCI, che erano numerosi e rappresentavano tutte le forze associate, hanno ribadito l'esigenza che il tasso di interesse sia quanto meno mantenuto ai livelli attualmente praticati dalla Cassa depositi e prestiti. Si è poi aggiunto che il prestito a lungo o a breve termine presenta un reale effettivo aiuto per l'ente locale ai fini del reperimento del denaro necessario, solo a condizione che il tasso non sia superiore a quello praticato attualmente dalla Cassa depositi e prestiti.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Allora, pur non accedendo alla tesi che si possono stabilire delle cifre del 5 e del 6 per cento per le ragioni che ho detto, voi insisteste nel fatto che il tasso sia comunque pari a quello della Cassa depositi e prestiti?

RAFFAELLI. La sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti non è una invenzione di oggi, perché risale a settant'anni fa, ma assume grande valore come contropartita negativa, poiché attraverso questo canale di ricorso al mercato finanziario si opererà una distruzione della Cassa depositi e prestiti nella sua forma istituzionale.

Quando in Commissione interni in sede di *hearing* abbiamo sostenuto la necessità della manovra dei tassi bancari per chiudere la strada al tasso indiscriminato imposto al tempo del governo centrista con il decreto Pella-Gava, il dottor Carli non disse che si trattava di una politica sbagliata, ma affermò essere una fortuna il fatto che il risparmio delle casse postali affluisse alle banche. Egli disse: ci auguriamo che ciò avvenga sempre più.

Ora ci troviamo di fronte ad un ulteriore passo più grave di quello imposto dal governo centrista con il decreto Pella-Gava, ponendo così un cuneo per scardinare la Cassa depositi e prestiti. Quando l'onorevole Pieraccini era membro della Commissione della Cassa depositi e prestiti, non sosteneva un aumento moderato: voleva il 5,50 per cento, mentre io mi accontentavo del 4,25 per cento; lo stesso sosteneva anche, in quella veste, un attuale sottosegretario. Sono però andati al Governo

e non so che cosa sia successo, poiché la loro opinione è cambiata.

Del resto, esaminiamo quanto è detto nella relazione di riscontro dei conti della Cassa depositi e prestiti, presentata dalla Corte dei conti. Si dice sostanzialmente che si sta scardinando la Cassa depositi e prestiti poiché il tasso d'interesse che viene corrisposto ai depositanti è manifestamente inferiore a quello corrisposto dalle banche; si dice che i comuni saranno messi in difficoltà, ecc.

Il punto che stiamo esaminando è qualificante di tutto il disegno di legge e l'atteggiamento che il Governo assume non verso i comuni ma contro i comuni, non come enti affamati di denaro ma come istituzioni, è quello di chi vuole una definitiva sottomissione al centro-sinistra per legge, anche se vi sono maggioranze che si ribellano.

Abbiamo detto ieri in Aula che il Governo sta facendo la politica di incidere, anche attraverso le imposte di consumo sull'olio e sulla birra, sul potere di acquisto delle masse lavoratrici. È una politica sbagliata, come quella che volete seguire per i comuni e per la Cassa depositi e prestiti. Il Governo approfitta della difficile situazione dei comuni per realizzare due risultati, quello di scaricare sui comuni 10 miliardi all'anno di oneri, e l'altro di trasferire questa cifra al profitto bancario.

L'onorevole Agrimi ha parlato della difficoltà che vi sarebbe nel dover modificare per legge il tasso di interesse. Per questo ci soccorre il testo unico del 1914, secondo il quale il tasso della Cassa depositi e prestiti viene fissato con decreto del ministro del tesoro. Quindi, si potrebbe modificare con decreto. Allora il nostro emendamento vi offre una via d'uscita. Il tasso del 5,50 per cento è eccessivo. Al 5 per cento la Cassa sarebbe attiva ancora di 40 miliardi all'anno. Voi rispetto al 5,50 attuale ed al 5 che potreste adottare anche domattina per decreto potreste applicare un 5,48 ma anche un 5,52 od un 5,55: i comuni e le province sarebbero ben lieti di sopportare anche un tasso siffatto.

Fuori di questo agganciamento inizia — mi dispiace che sia lei, onorevole Agrimi, a dare il via — l'ultima *manche* della distruzione della Cassa depositi e prestiti, la quale si evince da tutto quello che abbiamo detto, dalle dichiarazioni del dottor Guido Carli ed anche dalla testimonianza non sospetta del collega Pella quando due anni fa ha riconosciuto di aver preso, insieme al ministro del tesoro di allora onorevole Gava la decisione di ridurre il tasso di interesse sui buoni postali

fruttiferi e sul risparmio postale per migliorare la situazione della Cassa, ma anche quella misura, pur giusta a suo tempo, era — disse — da rivedere. L'onorevole Pella attende ancora la riunione in cui esporre queste idee. Mi dispiace che non sia presente perché l'occasione era idonea. Onorevoli colleghi, questa è la questione, aperta — sottolineo — a tutti i dissenzienti.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In definitiva le anticipazioni che la sezione autonoma di credito viene con questo articolo autorizzata a fare ai comuni ed alle province sono finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, è evidente, ed è evidente che la Cassa utilizza i fondi di cui in atto si serve per la concessione di mutui ai comuni ed alle province. Quindi è chiaro che nelle intenzioni del Ministero del tesoro il tasso di interesse sarà uguale a quello praticato per i mutui, solo che non è detto esplicitamente. Allora penso che forse (non so se il collega Agrimi possa convenire su questa mia proposta) all'articolo 2, dove si dà l'autorizzazione alla sezione autonoma a concedere le anticipazioni, si potrebbe dire che essa è autorizzata a concedere al saggio di interesse vigente per le operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti anticipazioni ai comuni ed alle province. In questo modo il problema sarebbe risolto. Consacreremmo ufficialmente una cosa che potrebbe anche apparire superflua, però mi rendo conto che oggi c'è un direttore generale della Cassa e c'è un Ministro che sono di questa opinione; domani potrebbero cambiare le persone ed avere una opinione completamente diversa. Quindi che sia messo così in modo esplicito non mi pare possa recare nocumento, anche per la considerazione svolta dall'onorevole Raffaelli, secondo la quale è evidente che il Ministro del tesoro, per esigenze dettate dalla situazione economica generale del paese, può con suo decreto aumentare il tasso di interesse: questo è un diritto chiaro, a prescindere dalla legge che esaminiamo.

AZZARO. Non sarebbe meglio mettere: « ad un tasso di interesse non superiore », per considerare la possibilità di un tasso inferiore ?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. D'accordo.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prendo atto della proposta del collega Gioia, che mi pare largamente condivisa dalla Commissione.

Non direi tutto il mio pensiero se non aggiungessi una considerazione: credo che dobbiamo sgomberare, se vogliamo andare avan-

ti, il campo da questo processo alle intenzioni che viene fatto, si può dire, ad ogni articolo, ad ogni *sub-articolo*.

RAFFAELLI. E non riusciamo ancora a scoprire tutte le vostre intenzioni !

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se abbiamo stabilito l'istituzione di questa sezione a breve termine l'abbiamo fatto per venire incontro ad esigenze largamente e drammaticamente avvertite. L'onorevole Raffaelli ha ripetutamente parlato qui di « cartine di tornasole » per scoprire le reali intenzioni. È chiaro che se si mettesse un tasso alto risulterebbe un maggior utile per l'azienda bancaria, in questo caso la Cassa.

Il *sub-articolo* 9 dell'articolo 21 parlava chiaramente dell'accantonamento degli utili di questa gestione del fondo di riserva. Sotto questo profilo si poteva dire: volete creare un altro fondo di riserva a spese dei comuni. Il Governo è disposto a stabilire che questo fondo di riserva, pressoché nella sua interezza, venga devoluto in favore dei comuni, riservandolo alla sezione di credito comunale e provinciale, in relazione a certi criteri che enuncerò fra qualche momento. Quindi la eventualità che si stabilisse un forte tasso di interesse — cosa assurda, che nessuno ha interesse a fare — aumenterebbe molto gli utili di questa sezione a breve termine e questo utile tornerebbe, secondo la proposta che mi onorerò di sottoporre alla vostra approvazione, in favore dei comuni. Non si vede perché il Governo dovrebbe calcare la mano per spremere dai comuni un forte tasso, dal momento che questi soldi dovrebbero andare ai comuni stessi. Potrebbe essere un disegno perequativo se i criteri di distribuzione di questo fondo di riserva fossero accettabili, ma non credo si debba ricorrere a questo giro. Interesse del Governo è che il tasso rimanga il più basso possibile.

Prendo atto della dichiarazione del collega Gioia circa la possibilità di stabilire questo agganciamento. A meno che non ci siano difficoltà tecniche, che non riesco a scoprire, io nella sostanza mi dichiaro perfettamente d'accordo. Ma ci tenevo a dire che gli eventuali utili che si realizzassero per un tasso più alto sarebbero riversati ai comuni, secondo l'emendamento che il Governo stesso si onorerà presentare fra qualche secondo.

RAFFAELLI. Non ho compreso se l'uniformazione del tasso a quello vigente si riferisce solo al credito a breve termine o anche a quello lungo e medio.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi dovremmo secondo la logica par-

tire dal tasso di interesse che deve essere stabilito in favore della Cassa depositi e prestiti che presta il denaro alla sezione a breve. Invece cominciamo con lo stabilire qual è nel massimo il saggio di interesse che la sezione a breve deve praticare in favore dei comuni che chiedono le anticipazioni.

Se noi stabiliamo che non può essere superiore a quello vigente, che è del 5,50 per cento, è chiaro che il Ministro, dovendo stabilire a sua volta il tasso in favore di chi presta il denaro della Cassa depositi e prestiti, deve tener conto che nel massimo la sezione prende il 5,50, per cui potrà stabilire il 5, il 4,80, ecc., ma non il 5,50, perché alla pari non ci sarebbe chi paga le spese della sezione.

Se il tesoro può accettare questo emendamento, noi acquisiamo la certezza che nel massimo i comuni per anticipazioni pagheranno quello che pagano oggi per le operazioni di mutuo a lungo termine.

RAFFAELLI. Abbiamo capito la meccanica: secondo la proposta del sottosegretario Gioia si tratta di mettere un tetto all'uscita ed entro questo tetto calcolare le spese e gli interessi.

E il meccanismo che noi volevamo sostenere per articolo 20. È da rilevare che esso non sarebbe nemmeno necessario per quanto riguarda l'articolo 21 perché il trasferimento di fondi all'interno della Cassa è sottoposto a una disciplina ancorata al saggio degli interessi dei depositi presso il tesoro. Il meccanismo applicato all'articolo 21 rappresenta molto poco. Noi diciamo che deve essere applicato all'articolo 20.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. All'articolo 20, però, onorevole Raffaelli sono previste le cartelle.

RAFFAELLI. Per questo avevo espresso il parere che gli articoli 20 e 21 contenevano dei punti qualificanti.

PRESIDENTE. Accantoniamo allora il sub-articolo 2.

Do lettura dei sub-articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

Articolo 3. — Scaduto il termine dell'anticipazione, ove il comune o la provincia non abbiano curato gli adempimenti per la concessione del mutuo a copertura del deficit di bilancio, la Cassa depositi e prestiti o la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale rimborsa alla Sezione autonoma di credito a breve termine l'ammontare dell'anticipazione stessa con i relativi accessori, pre-

via trasformazione di ufficio, del corrispondente importo in mutuo al saggio vigente per la concessione dei prestiti al momento della operazione.

Il mutuo in contanti o in cartelle, aumentato degli interessi fino al 31 dicembre, della tassa concessione governativa di domanda e di ogni altro onere accessorio, è posto in ammortamento a decorrere dall'anno successivo ed è assistito dalla garanzia dello Stato, la quale cesserà, in tutto o in parte, con la costituzione delle garanzie di legge da parte dell'Ente mutuatario.

(È approvato).

Articolo 4. — Sulle somme dovute alla Sezione autonoma per il credito a breve termine e su quelle dovute ai comuni e alle province, ai sensi degli articoli precedenti, non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

(È approvato).

Articolo 5. — Nei limiti e alle condizioni stabilite come al precedente articolo 2, le anticipazioni sono concesse con determinazione del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che può disporre anche la contemporanea erogazione.

I provvedimenti, così adottati, sono comunicati al Consiglio di Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla sua prima successiva utile adunanza.

La richiesta di anticipazione è fatta dal rappresentante del comune o della provincia ed è trasmessa alla Cassa depositi e prestiti, per il tramite dell'autorità tutoria competente, corredata dalla deliberazione di cui all'articolo seguente.

(È approvato).

Articolo 6. — Il Consiglio comunale o provinciale delibera l'anticipazione da richiedere senza l'osservanza degli articoli 190 e 259 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e norme corrispondenti degli ordinamenti degli enti locali nelle Regioni a statuto speciale.

Il Consiglio comunale o provinciale può deliberare l'anticipazione da richiedere con lo stesso atto deliberativo del bilancio o con atto successivo; i fondi provenienti da dette anticipazioni debbono essere utilizzati dallo Ente esclusivamente per il pagamento di spese, agli aventi diritto o ai loro aventi causa, iscritte nel bilancio di previsione cui si riferisce l'anticipazione.

I mandati di somministrazione delle anticipazioni sono pagabili senza il concorso dell'autorità tutoria di cui all'articolo 169 del Regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Il Tesoriere dell'Ente richiedente è direttamente e personalmente responsabile che l'erogazione della somma ricavata dall'anticipazione sia fatta secondo legge per lo scopo per il quale l'anticipazione è stata concessa.

È fatto salvo il recupero in ogni caso sull'ammontare dell'anticipazione dei debiti per rate di ammortamento di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e relativi accessori, lasciati insoluti dal comune o dalla provincia beneficiari.

(È approvato).

Articolo 7. — Le operazioni di credito della Sezione autonoma per il credito a breve termine non sono soggette alla tassa di cui ai numeri d'ordine 198 e 199 della tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Agli atti necessari per porre in essere le operazioni di anticipazione, si applicano le esenzioni ed i privilegi vigenti in materia di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali.

(È approvato).

Articolo 8. — La Sezione autonoma per il credito a breve termine si avvale dei fondi messi a sua disposizione dalla Cassa depositi e prestiti che allo scopo può utilizzare anche le giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi.

Le somme, destinate alla Sezione autonoma di credito a breve termine sono dalla Cassa depositi e prestiti accreditate nel conto corrente da istituire per il regolamento dei rapporti tra le due gestioni.

Il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, con decreto registrato alla Corte dei conti, determina i limiti, le modalità, le condizioni delle operazioni di provvista, nonché i saggi attivi e passivi del conto corrente di cui al precedente comma.

(È approvato).

Do lettura del *sub*-articolo 9:

Articolo 9. — L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione autonoma per il credito a breve termine è devoluto alla formazione del fondo di riserva.

Le somme di pertinenza del detto fondo di riserva sono impiegate per un quinto in

titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni di Enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti per legge partecipa.

Al primo comma il Sottosegretario di Stato per il tesoro propone la seguente modifica:

« L'utile netto derivante dalle operazioni della sezione autonoma per il credito a breve termine è destinato per i quattro quinti a favore della sezione autonoma per il credito comunale e provinciale ordinario e per un quinto alla formazione del fondo di riserva ».

VIZZINI, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo del *sub* articolo 9.

(È approvato).

Riprendiamo a questo punto l'articolo 10-*bis sub* articolo 20 proposto dal Governo e collegato alla modifica testé adottata.

L'articolo aggiuntivo è così formulato:

« L'ammontare degli utili della sezione autonoma di credito a breve termine, attribuito ai sensi del successivo articolo 21 *sub* articolo 9, alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, è annualmente devoluto agli enti mutuatari di quest'ultima sezione, in proporzione dei prestiti ottenuti nell'anno ».

AZZARO. Devo sinceramente dichiarare di non aver compreso quale parametro si intende usare. In sostanza chi verrebbe premiato? Si potrebbe intendere che il comune che ha necessità di più grossi prestiti, non solo perché più povero ma perché più grosso, avrà un'assistenza maggiore.

Nella riforma tributaria, se non vado errato, c'è la tendenza ad utilizzare parametri che siano invece relativi alla effettiva povertà dei comuni. I *deficit* dei comuni, infatti, non sono tutti originati dalla stessa causa: alcuni possono essere determinati dalla realizzazione di opere pubbliche, altri invece unicamente dalle spese sostenute per vivere.

Un tipo di parametro potrebbe essere quello usato per i comuni situati in zone depresse. Vi sono, infatti, zone depresse nel sud e nel nord che sono state chiaramente individuate attraverso leggi della Repubblica ed ai comuni che si trovano in queste zone potrebbe essere data la preferenza nella devoluzione di questi utili. Il criterio così come è formulato dall'emendamento mi sembra troppo indiscri-

minato e finirebbe con l'avvantaggiare soltanto i comuni più grossi. Pertanto, pur apprezzando la proposta fatta dal Governo, gradirei che venisse meglio precisato il parametro da usare. Diversamente preannuncio che presenteremo un emendamento in proposito.

VESPIGNANI. Io non ho afferrato (rimango pertanto in condizioni di non poter esprimere un giudizio generale) il motivo per il quale si vuole restituire ai comuni una certa quota di questi utili (che in fondo sono sempre soldi dei comuni) e questi fondi non si utilizzano invece, come aveva proposto il relatore, per assorbire una parte dello scarto cartelle. Perché dobbiamo fare una partita di giro che ritorna ai comuni dopo due anni (creando delle condizioni di aggravio per i comuni perché questi, dovendo rimanere scoperti per due anni, devono pagare gli interessi o aumentare a loro volta la quota di disavanzi comunali) e non restituire invece automaticamente questi utili al comune, attraverso la copertura dello scarto cartelle, all'atto stesso della concessione del mutuo?

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il criterio è un criterio semplice, non semplicistico, perché tende a non complicare la divisione di una torta che, come ho anticipato lealmente, non è grossa. Se il tasso di interesse sarà ancorato a tasso basso, ci sarà pochissimo utile. Ecco la ragione per la quale si era detto di aiutare i comuni più indebitati. L'osservazione dell'onorevole Azza-ro è di per sé ineccepibile: diamo in relazione ai bisogni e non all'entità del debito. Se quindi si riesce a trovare un criterio semplice in base al quale fare un riparto più vicino alle necessità dei comuni, il Governo non ha nessuna difficoltà ad accogliere la richiesta.

C'è poi la proposta dell'onorevole Vespi-gnani di agganciare il riparto allo scarto cartelle. Ne prendo atto per vedere se è possibile fare qualcosa di automatico.

VESPIGNANI. La proposta non è mia, è del relatore.

VIZZINI, *Relatore*. Il punto sbagliato sta nel considerare questa restituzione una torta. Si tratta invece di un veleno, una dose di veleno: principio più equo sarebbe quindi quello di ripartire una minor dose di veleno. Sono utili dati dagli interessi per cui sarebbe più giusto ripartire nella misura da ciascuno pagata. In termini più precisi potrebbe essere chiamato un ristorno da devolvere allo scarto cartelle (si alleggerisce così un'altra quota di veleno rappresentato dagli interessi dello scarto cartelle).

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ottima idea!

RAFFAELLI. Sarà sempre meglio seguire schemi semplici anziché schemi tortuosi: e uno schema semplice è quello di modulare l'interesse in modo da non avere utili. Dato che l'onorevole Agrimi rappresenta il Ministro del tesoro, desidero fargli presente che c'è un precedente in questa specie di ristorno che si intende istituire. Vi sono già, nella legislazione italiana, due ipotesi di ristorno ai comuni sopra gestioni che interessano questi ultimi. Io ricordo quello che concerne gli otto decimi degli utili dell'istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC). Questo istituto, nato nel 1936, ebbe assegnati due anni per fissare il regolamento di disciplina dei ristorni. I due anni sono diventati 32. Arrivato al Ministero delle finanze il ministro Preti, questi si mise subito a studiare il regolamento. Poi arrivò l'alluvione e lo studio fu accelerato per cercare di stornare 500 milioni in particolar modo ai comuni dove c'era la gestione dell'istituto nazionale imposte di consumo. L'alluvione si ebbe nel 1966: siamo al 1968 ma il regolamento ancora non c'è, non c'è nemmeno una lira di ristorno. Dico questo non per fare della critica ma solo per suggerire di eliminare dalla legislazione italiana le macchine complicate e scegliere invece quelle semplici.

Colgo l'occasione della sua presenza, onorevole Agrimi, per sollecitare l'erogazione a favore di questi comuni alluvionati (sono in tutto 500) di quanto loro spettante.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La questione si ricollega a quella che abbiamo lasciata in sospeso prima, cioè la soluzione dello scarto cartelle o addirittura l'annullamento degli utili.

AZZARO. Per fare il punto della situazione, è chiaro che abbiamo approvato l'articolo 9 con l'emendamento proposto dal Governo per il quale gli utili andranno per i quattro quinti ai comuni e per un quinto al fondo di riserva.

PRESIDENTE. D'accordo.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Abbiamo lasciato però in sospeso l'utilizzazione dei quattro quinti.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'emendamento in articolo 10-bis sub articolo 20.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Vespignani ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 21-bis.

Per provvedere al finanziamento delle opere pubbliche inerenti ai loro fini istituzionali, le province e i comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 del Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti e sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e a lungo termine e con gli enti ed istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi statali e parastatali.

A garanzia dell'ammortamento dei suddetti mutui i comuni e le province sono autorizzati a rilasciare a favore dell'istituto mutuante delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, sulle compartecipazioni a tributi erariali, sull'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni (ICAP).

Gli enti e gli istituti finanziari suddetti sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi e ad accettare in garanzia le delegazioni di pagamento sulla sovrimposta fondiaria, sulle compartecipazioni a tributi erariali, sull'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni (ICAP).

Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti della garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti enti ed istituti finanziari.

Ha facoltà d'illustrarlo.

VESPIGNANI. L'emendamento trae origine dalla necessità di sbloccare la situazione, diventata assurda, creata dalle limitazioni previste dagli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale. È diventata assurda perché, di fatto, queste limitazioni determinano l'impossibilità per i comuni di esercitare le loro funzioni ordinarie. Se manteniamo il blocco imposto dagli articoli 300 e 333, entro brevissimo tempo la totalità dei comuni italiani non sarà più in condizione di contrarre nuovi mutui e diventerà assolutamente inderogabile la necessità di una norma che svincoli le limitazioni di cui ai predetti articoli 300 e 333, oppure che trasferisca allo Stato una parte di questi oneri. Una soluzione o l'altra, per la grande maggioranza dei comuni e delle province, già si impone; fra breve tempo si imporrà per tutti i comuni e per tutte le province.

L'altra questione è quella relativa all'accettazione in garanzia; da parte degli istituti

mutuanti autorizzati, anche di delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, sulle compartecipazioni a tributi erariali, sull'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni. Si tratta di questione invero importante. In tutti questi anni, infatti, siamo andati sopprimendo tutta una serie di imposte comunali e le abbiamo sostituite con dei tributi.

Pensiamo al caso del tributo fisso per la pubblica istruzione. I comuni non utilizzano questi tributi soltanto per coprire le spese correnti (pagamento dei bidelli e manutenzione ordinaria): una parte delle spese della pubblica istruzione a carico dei comuni grava anche come ammortamento dei mutui che i comuni hanno realizzato o debbono realizzare per la manutenzione straordinaria dei loro fabbricati (perché i comuni non sono esonerati dagli oneri delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei vecchi edifici). Ma questi tributi non sono delegabili. I casi sono parecchi: i tributi per la soppressa imposta sul vino, per la soppressa imposta fondiaria sui redditi agrari, ecc., sono tutti tributi non delegabili. Anche le compartecipazioni ai diritti erariali teoricamente non sono delegabili. È evidente quindi che una norma la quale riuscisse a dare un minimo di elasticità all'interno delle entrate comunali faciliterebbe grandemente in questo senso le amministrazioni comunali.

Ritengo, perciò, che questo emendamento meriti di essere accolto dalla Commissione, anche perché non rappresenta un costo effettivo per l'erario ma soltanto la modifica di certe strutture che col tempo sono andate invecchiando. Pertanto lo raccomandiamo alla approvazione dei colleghi.

MATARRESE. Ricollegando l'illustrazione dell'emendamento testé fatta dal collega Vespignani alla discussione che c'è stata ieri sera in seno alla Commissione interparlamentare per i piani degli acquedotti, desidero ricordare un articolo del decreto-legge che il ministro dei lavori pubblici si appresta ad emanare in cui si autorizzano le aziende che esercitano servizi di acquedotti ad accedere a mutui agevolati dalla Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione delle opere consentite da quella legge. Mi pare, se il Governo e la maggioranza lo accolgono, che noi dovremo modificare questo articolo aggiuntivo nel senso di autorizzare anche gli enti comunali ad accedere al denaro alle stesse condizioni. Diversamente, autorizziamo sulla carta la costruzione di acquedotti, ma questi rimarranno

sempre sulla carte perché gli enti locali non avranno la possibilità di contrarre i mutui.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento Vespignani era venuto anche all'esame del comitato ristretto ed era stato accantonato perché non ero in condizione di esprimere un parere.

Ora, devo dire che noi siamo favorevoli a questo emendamento sia pure con talune modifiche. Allo stato attuale non possiamo essere favorevoli alla completa deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale, mentre siamo favorevoli a consentire che a garanzia dell'ammortamento dei mutui, i comuni e le province siano autorizzati a rilasciare, a favore dell'istituto mutuante, delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, sulle partecipazioni a tributi erariali, sull'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e siamo favorevoli a che gli istituti e sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, gli enti e istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi, statali e parastatali, siano autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi e ad accettare in garanzia le delegazioni di pagamento sugli anzidetti cespiti tributari. Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti della garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei predetti enti e istituti finanziari.

Quindi, proponiamo in tal senso un emendamento sostitutivo dell'emendamento Vespignani che raccoglie gran parte delle proposte formulate dallo stesso onorevole Vespignani. Ripeto, non possiamo accogliere la deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Allo stato già questo è un notevole passo avanti.

AZZARO. Si consentirà ai comuni di indebitarsi maggiormente.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Fino a quando non avremo una riforma tributaria dovremo consentire ai comuni di attuare le leggi del Parlamento. Il Parlamento stabilisce che i comuni sono autorizzati a fare questo o quest'altro, concedendo anche il contributo per l'attuazione di quanto dispone, ma i comuni non possono realizzarlo perché non possono contrarre i mutui per mancanza della delegazione.

AZZARO. Significa proprio che sono arrivati ad una situazione difficile.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Azzaro, unicamente perché questi cespiti non erano delegabili.

AZZARO. In base a questa richiesta dell'onorevole Vespignani accolta dal Governo, i comuni, ripeto, avranno la possibilità di indebitarsi di più. La via per risolvere il problema dell'indebitamento dei comuni non è quella di farli indebitare di più. Bisogna trovare un'altra via, che deve essere quella di evitare l'indebitamento. L'onorevole Sottosegretario dice che facciamo un passo avanti, ma lo facciamo verso un maggiore indebitamento, che ricadrà sulle spalle dello Stato attraverso la Cassa depositi e prestiti.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quello in esame è un provvedimento in attesa della riforma tributaria. Dobbiamo guadagnare 3-4 anni e nelle more che cosa facciamo? Dobbiamo consentire ai comuni di utilizzare questi cespiti che non erano delegabili da impiegarsi in opere pubbliche e non a ripiani di disavanzo di bilancio.

VESPIGNANI. Ci rendiamo conto, onorevole Azzaro, che i comuni dovranno indebitarsi di più, però il problema è di proporre delle soluzioni concrete, come, del resto, siamo pronti a proporre a nostra volta, per risolvere la situazione dei comuni.

I vari ministeri autorizzano i comuni a contrarre mutui per costruire nuove opere pubbliche. Ora, se i comuni non hanno cespiti delegabili, come fanno? Quale altra strada possono imboccare oggi?

Il secondo problema è di rendere delegabili delle entrate che in passato non lo erano e che per una serie di modifiche sono state sostituite da altre entrate non più delegabili. Noi non proponiamo nulla che tenda a modificare la situazione rispetto a quella che era alcuni anni orsono. Io ricordo l'intervento dell'onorevole Sullo, presidente della II Commissione, il quale disse che è sbagliato parlare di mutui contratti dai comuni nell'ordine di quasi 5.000 miliardi perché si tratta in realtà di debiti dello Stato che con una particolare legislazione sono stati trasferiti ai comuni.

AZZARO. Su questo possiamo essere d'accordo.

BORSARI. Allora?

AZZARO. Questi sono, signor Presidente, problemi di estremo interesse. In linea di massima sono d'accordo con quello che dichiarò l'onorevole Sullo e con quello che dicono altri colleghi, però non possiamo non constatare che andiamo diritti verso un maggiore indebitamento. Il Ministro Colombo ha avuto modo di dichiarare che si corre il pericolo della perdita della stabilità monetaria. Naturalmente non in riferimento al provvedimento in esame. Non è detto che i comuni

debbano fare tutte le opere pubbliche di cui hanno bisogno con la contrazione di debiti. Bisogna riformare e in attesa della riforma non c'è alcuna necessità di aggravare la situazione. Bisogna cambiare le funzioni dei comuni, dare ai comuni delle funzioni precise e mezzi adeguati. Questo è quello che dobbiamo fare e in attesa di questo non possiamo aggravare la situazione.

BOTTA. Penso che la preoccupazione del collega Azzaro sia la preoccupazione di tutti; però va precisato che questo emendamento si riferisce unicamente al finanziamento delle opere pubbliche e non al disavanzo del bilancio.

Ora, la legge prescrive un altro limite, che è quello del 25 per cento delle entrate da destinare per l'indebitamento.

Quindi, mi pare che una cautela ci sia già. Piuttosto, in vista anche della riforma delle imposte, laddove si propone la delegazione sulla sovrimposta fondiaria, sulle partecipazioni a tributi erariali, sull'addizionale all'imposta sulle industrie, ecc., in vista di questi cambiamenti non si potrebbe dire più semplicemente « sulle imposte iscritte a ruolo del comune e sulla compartecipazione a tributi erariali »? In tal modo, quali che siano queste imposte che ci sono o saranno stabilite, potranno essere oggetto di delegazione.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Allarghiamo troppo.

BOTTA. C'è sempre il limite del 25 per cento.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento è sufficiente allo scopo. Vorrà dire che poi si vedrà se allargare o meno in relazione alla riforma tributaria.

VESPIGNANI. C'è poi la questione sollevata giustamente dall'onorevole Matarrese. Devo ricordare a questo proposito che presentai, insieme con altri colleghi del mio gruppo, una proposta di legge all'inizio di questa legislatura, proposta di legge che è stata discussa in sede di II Commissione e che per questa parte non è stata accolta.

Il criterio da cui partiva la mia proposta di legge era questo: vi sono molti comuni i quali attuano una serie di servizi comunali in gestione diretta. Per i servizi comunali in gestione municipalizzata è stato già provveduto con uno stralcio di una parte della proposta di legge che avevo presentato, abbinata alla legge Spagnoli. Quindi, si è provveduto per le aziende municipalizzate quali quelle dell'acquedotto, del gas, della distribuzione elettrica. Sono rimaste fuori praticamente le aziende di trasporto. Ma tutti ci rendiamo

conto che il problema delle aziende di trasporto non può essere risolto in questo momento. Nella mia proposta di legge invece si consentiva la delegazione dei servizi comunali anche se gestiti dai comuni in economia.

Anche questo è un problema che deve essere sottoposto all'attenzione della nostra Commissione.

Effettivamente vi sono molti comuni che hanno la gestione diretta di servizi comunali e non possono utilizzare queste entrate per provvedere alla manutenzione straordinaria e all'ampliamento dei servizi stessi. Oggi il vero problema è costituito dagli acquedotti, che non sono gestiti sotto forma di aziende municipalizzate.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi è da considerare che le entrate degli acquedotti sono assorbite per la quasi totalità dalle spese di gestione e dagli stipendi per il personale, di modo che gli acquedotti sono quasi tutti passivi; quindi preferirei accantonare questo punto in quanto non sono preparato a rispondere.

VESPIGNANI. La norma della legge Spagnoli prevede la delegazione di una quota non superiore ai due quinti delle entrate di questo servizio.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sulle altre questioni ero preparato e ho dato una risposta precisa; questo punto, invece, dovrebbe essere da me approfondito. Ella, quindi, onorevole Vespignani, dovrebbe presentare un emendamento ben preciso in modo che io lo possa studiare. Faccio però presente che la questione non è di competenza esclusiva del Ministero delle finanze, per cui temo vi sia da perdere tempo. La pregherei perciò di non insistere in questa fase.

PRESIDENTE. L'articolo 21-bis Vespignani (21. 0. 1.) in seguito alle modifiche proposte dal rappresentante del Ministero delle finanze, risulterebbe così formulato:

« A garanzia dell'ammortamento dei mutui da contrarre per il finanziamento delle opere pubbliche di loro competenza, i comuni e le province sono autorizzati a rilasciare in favore dell'istituto mutuante delle delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, sulle partecipazioni a tributi erariali, sull'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni (ICAP).

« Gli istituti e sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine e gli enti e gli istituti di diritto pubblico finanziari ed assicurativi statali e parastatali sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi

e ad accettare in garanzia le delegazioni di pagamento sugli anzidetti cespiti tributari.

« Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti della garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti enti ed istituti finanziari ».

Onorevole Vespignani, è d'accordo su questo testo ?

VESPIGNANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo aggiuntivo 21-bis frutto della congiunta iniziativa dell'onorevole Vespignani e del Governo.

(È approvato).

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Era stato sollevato il problema dei venditori ambulanti, ed io ho promesso all'onorevole Matarrese che avrei studiato questo punto e avrei dato una risposta. Propongo quindi il seguente articolo aggiuntivo, il cui numero sarà stabilito successivamente in sede di coordinamento:

« Per gli ambulanti il canone di abbonamento è ragguagliato alle quantità e qualità dei generi venduti nei singoli comuni ».

È d'accordo su questo testo, onorevole Matarrese ?

MATARRESE. È meglio di niente, per cui sono d'accordo.

PRESIDENTE. Dovrebbe trattarsi di un emendamento aggiuntivo all'articolo 6. Comunque vedremo poi dove inserirlo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

RAFFAELLI. A questo punto per una ragione di sistematica legislativa, prima di an-

dare avanti nella discussione del disegno di legge, dobbiamo riprendere in esame e riepilogare tutte le posizioni che sono rimaste accantonate o sospese e conoscere il pensiero del Governo, dall'articolo 1 fino all'articolo 20. Io avevo in animo di chiedere che questo fosse fatto per ogni parte del disegno di legge, ma ella, onorevole Sottosegretario, spinto da sollecitazioni accettabili e rispettabili — per cui siamo costretti tutti i giorni a fare una seduta su questo disegno di legge di modifica della finanza locale — ha voluto che passassimo alla discussione anche della seconda parte. Ma in questo modo si sono accumulate una ventina di posizioni che devono essere sciolte all'inizio della prossima seduta, in modo che la Commissione possa venire a capo di quello che ha fatto e di quello che farà. Anzi, necessità vorrebbe, che tutti i chiarimenti, gli emendamenti del Governo relativi a posizioni accantonate in dipendenza di riserve formulate dallo stesso Governo fossero resi noti ai membri della Commissione almeno due ore prima della riunione.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se si tratta semplicemente di avere una informazione per poter poi deliberare tranquillamente, ciò è sempre possibile.

RAFFAELLI. Si potrebbe fare una seduta informale al fine di ottenere informazione.

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO